



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

12-01-03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

Oggetto: Incarichi vacanti dei medici del ruolo unico di Assistenza primaria a ciclo di scelta–
anno 2024.

IL DIRETTORE

- VISTO** Lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge regionale n. 31 del 13.11.1998 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 60/9 del 04.11.2008, avente ad oggetto la definizione degli ambiti territoriali dell'assistenza primaria;
- VISTO** l'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, reso esecutivo con l'intesa Stato-Regioni del 28 aprile 2022 e ss. mm.ii.;
- VISTO** in particolare, l'art. 34 dell'ACN sopra richiamato che dispone, al primo comma, che *“ci alcuna Regione (...) pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32”* e da attribuirsi secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 34;
- VISTO** l'art. 19, c. 8, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sopra richiamato, ai sensi del quale *“i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato in un settore di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Accordo possono partecipare per graduatoria regionale solo in un settore diverso da quello in cui sono titolari.”*;
- VISTO** l'Accordo integrativo regionale per la Medicina generale (AIR) del 28 aprile 2010, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12.05.2010;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/35 del 16.03.2023 avente ad oggetto l'appendice alla modifica, di cui alla Delib.G.R. n. 26/15 del 11.8.2022, dell'Accordo integrativo regionale del 28.04.2010;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- VISTA** la determinazione RAS n. 1364 del 16.11.2023 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2024 e pubblicata sul BURAS n. 62 del 23.11.2023;
- VISTA** la deliberazione n. 184 del 09.02.2024 della ASL di Sassari con la quale vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024, e le successive note integrative della medesima ASL, protocollo n. 8369 del 28.02.2024 e n. 11974 del 22.03.2024, con le quali sono richiesti ulteriori obblighi di apertura degli ambulatori di riferimento;
- VISTE** le deliberazioni n. 85 del 09.02.2024, n. 89 e n. 90 del 14.02.2024 della ASL Gallura, con le quali vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per i rispettivi distretti di La Maddalena, Tempio Pausania e Olbia, per l'annualità 2024;
- VISTA** la nota della ASL di Nuoro protocollo n. 5910 del 19.02.2024, così come rettificata con la successiva nota della medesima ASL protocollo n. 7711 del 05.03.2024, con la quale vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024;
- VISTA** la deliberazione n. 16 del 23.01.2024 della ASL Ogliastra, con la quale si prende atto dell'assenza di sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024;
- VISTA** la nota protocollo n. 5022 del 31.01.2024 della ASL di Oristano, così come rettificata con la successiva nota della medesima ASL protocollo n. 5336 del 01.02.2024, con la quale vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024;
- VISTA** la deliberazione n. 50 del 26.01.2024 della ASL Medio Campidano, così come rettificata con la successiva deliberazione della medesima ASL n. 195 del 12.03.2024, con la quale vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024;
- VISTA** la deliberazione n. 64 del 01.02.2024 della ASL Sulcis, con la quale vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024;
- VISTA** la deliberazione n. 130 del 15.02.2024 della ASL di Cagliari, così come rettificata con successiva deliberazione della medesima ASL n. 217 del 11.03.2024, con la quale vengono individuate le sedi carenti di assistenza primaria per l'annualità 2024;
- VISTA** la nota ARES protocollo n. 8355 del 09.02.2024, con la quale si comunicano le sedi non assegnate per l'annualità 2023 che andranno ad integrare le sedi individuate per l'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

annualità 2024 di cui alle sopra citate determinazioni aziendali;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 127 del 14.11.2019, con il quale vengono conferite le funzioni di direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure, presso la Direzione generale della sanità, al dott. Stefano Piras;

DATO ATTO

che per l'assegnazione degli incarichi vacanti dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta si utilizza la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2024 pubblicata sul BURAS n. 62 del 23.11.2023;

DATO ATTO

che, secondo quanto disposto con il predetto art. 34, comma 13, lettere a) e b) dell'A. C.N. del 28.04.2022, il conferimento degli incarichi dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta avviene nella misura del 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e del 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, gli stessi vengono assegnati all'altra percentuale di aspiranti che, ai fini del disposto cui al comma 15 del medesimo articolo, devono dichiarare all'atto della domanda la riserva per la quale intendono concorrere;

DATO ATTO

che, ai sensi del sopra richiamato art. 34, c. 5 *“Possono concorrere al conferimento degli incarichi:*

a) per trasferimento i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti in un elenco di altra Regione da almeno quattro anni, che al momento di attribuzione dell'incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del SSN, eccezion fatta per l'attività del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di assistenza primaria ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso;

c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 4°;

RICHIAMATO il comma 17, dell'art. 34 ACN/2022, ai sensi del quale, espletate le procedure di assegnazione degli incarichi, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione Sardegna comunica la disponibilità degli stessi sul proprio sito istituzionale chiedendo la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC;

CONSIDERATE le richieste di pubblicazione degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024 individuati dalle aziende ASL, di cui all'allegato 1) al presente provvedimento;

CONSIDERATO che le domande di assegnazione degli incarichi possono essere accolte solo ai sensi dell'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l'intesa Stato-Regioni del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO il parere positivo del Comitato permanente della medicina generale che, nella seduta del 20.03.2024, ha approvato, apportando delle opportune e condivise correzioni, gli ambiti territoriali carenti dell'assistenza primaria individuati con le sopra richiamate determinazioni aziendali, così come riportati nell'allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il richiamato Comitato regionale ha ritenuto, all'unanimità dei componenti, che la designazione dei titolari delle sedi carenti con obbligo di apertura, così come indicate nell'allegato 1) alla presente determinazione, avvenga da parte dell'Azienda che ha evidenziato l'obbligo medesimo;

CONSIDERATO che le Aziende, con le sopra richiamate determinazioni di individuazione delle sedi carenti hanno indicato, in alcuni casi, le date specifiche di decorrenza degli incarichi 2024 laddove la sede si renderà carente a seguito di cessazione prevista in corso d'anno e che, in detti casi, la decorrenza del nuovo incarico sarà quella indicata nell'allegato 1) alla presente determinazione e comunque condizionata all'effettiva cessazione dei titolari;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

CONSIDERATO che, fatte salve le date di decorrenza degli incarichi di cui al punto precedente e indicate nell'allegato 1), non sono consentite proroghe al termine dei 90 giorni di cui all'art. 33 c. 4 dell'ACN/2022;

RITENUTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna.

DETERMINA

ART.1 In conformità a quanto indicato nelle premesse, che si richiamano integralmente, di procedere alla pubblicazione nel BURAS degli incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'annualità 2024 così come riportati nell'allegato 1) alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.2 Di individuare, ai sensi dell'art. 34 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale del 28 aprile 2022, l'ARES Sardegna quale ufficio regionale incaricato per l'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi vacanti di assistenza primaria relativi all'annualità 2024.

ART.3 Tutte le domande per trasferimento e per il conferimento degli incarichi di cui al presente atto in regola con le norme vigenti sull'imposta di bollo, dovranno essere trasmesse all'ARES Sardegna entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, esclusivamente a mezzo PEC ed esclusivamente all'indirizzo incarichimedicinagenerale@pec.aresardegna.it secondo la modulistica di cui all'allegato 2) alla presente determinazione che sarà disponibile anche sul sito www.regionesardegna.it all'indirizzo

https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti?size=n_12_n&sort%5B0%5D%5Bfield%5D=dataPubblicazione&sort%5B0%5D%5Bdirection%5D=desc

Il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa.

ART.4 Le modalità organizzative di convocazione degli interessati verranno rese note



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

tramite nota pec ARES all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai medesimi nell'istanza di cui al presente bando.

ART.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dall'ACN del 28.04.2022 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è trasmesso all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.

Siglato da :

PIA MARIA TERESA CADINU

CLAUDIA PORCU